



Università Aperta Vigontina



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

DEL 29 APRILE 2025

Il giorno 29 Aprile 2025, alle ore 18.30, presso la sede di via S. Margherita 2, a Vigonza, a seguito regolare convocazione del 14/04/2025 trasmessa a tutti gli iscritti via mail dalla Presidente, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione modifiche statutarie
- 2) Approvazione Bilancio consuntivo 2024
- 3) Bozza di Bilancio preventivo 2025
- 4) Eventi in programma nel 2025

Costatata la regolarità dell'assemblea con 55 iscritti in presenza e 34 deleghe a essere rappresentati da altri soci, come da fogli presenze e deleghe agli atti, la Presidente dà inizio ai lavori.

Punto 1: Modifiche statutarie

La presidente motiva la necessità di apportare modifiche sostanziali e formali allo statuto attualmente in vigore per rendere più agevole e meno farraginosa la gestione dell'associazione che di anno in anno amplia la sua attività e precisa che le modifiche sono state apportate nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore" e con la consulenza del Centro Servizi Volontariato di Padova e Rovigo.

Passa quindi ad illustrare le modifiche, evidenziate da slide e proiettate su schermo, mettendo a confronto il vecchio statuto con quello in approvazione.

Dopo i doverosi approfondimenti l'assemblea

approva all'unanimità

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea, viene allegato al presente verbale.

Infine, si conferisce mandato alla Presidente di effettuare la registrazione del nuovo statuto e del presente verbale presso l'Agenzia delle Entrate.

Punto 2: Approvazione Bilancio consuntivo 2024

La Presidente presenta, avvalendosi di slide a video, la relazione illustrativa al Bilancio Consuntivo 2024 per decodificare e rendere comprensibili i dati sintetici del modello ministeriale D che sarà inserito al RUNTS assieme al verbale. La relazione che presenta un saldo iniziale di € 7.530,67, entrate per € 16.799,93, uscite per € 13.744,53 e un saldo finale di € 10.586,07 è allegata al presente verbale.

La Presidente sottopone ad approvazione che il saldo di € 7,09 derivante dal rendiconto della raccolta fondi occasionale messa in atto per la stampa del secondo quaderno "Q" titolato "Quirino De Giorgio – la stagione dei cinematografi" e l'importo di € 201,72 derivante dal contributo del 5 x

1000 2024, accreditato il 27/12/2024, siano destinati al progetto Rassegna Letteraria 2025.

I presenti, esclusi per statuto i membri del Consiglio Direttivo,

approvano all'unanimità

Punto 3: Bozza di Bilancio preventivo 2025

La Presidente illustra, sempre avvalendosi di slide a video, il Bilancio Preventivo 2025, redatto sulla base della programmazione delle attività 2025 e alle conseguenti presunte entrate e uscite.

L'assemblea prende atto e

approva all'unanimità.

il bilancio preventivo è allegato al presente verbale.

Punto 4: Eventi in programma nel 2025

La Presidente ricorda le attività già attuate e di prossima attuazione rinviano al sito dell'UAV per ulteriori informazioni:

- Visita all'impianto di Biogas di Codiverno
- Viaggio ad Agrigento capitale italiana della cultura 2025
- 3 Serate dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico ambientale vigontino

E quelle in programmazione

- Rassegna letteraria che si attuerà fra maggio e giugno prossimo
- Viaggio a Nova Gorica e Gorizia capitale europea della cultura 2025
- Serate di divulgazione scientifica
- Attività finalizzate alla conoscenza dell'ambiente, del paesaggio e della storia di Vigonza da svolgersi nell'autunno prossimo.


L'assemblea

approva all'unanimità

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 19.25, previa lettura ed approvazione del presente verbale.


Verbalizzante

Paola Gatto



Presidente


Franca Melinato





Agenzia Provinciale di Padova	Ufficio Telex
DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA	PADOVA
Reg. n° 1098	S.3
Reg. n° 1098	€ 200,00

Il Funzionario addetto (*)
Marta CLIMAN

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Paolo Franzoso






Università Aperta Vigontina
Via Santa Margherita, 2
35010 Vigonza (PD)

S T A T U T O

ART. 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, del Codice Civile e delle relative disposizioni di attuazione, l'Ente senza scopo di lucro denominato:

UNIVERSITA' APERTA VIGONTINA

che assume la forma giuridica di associazione apartitica, aconfessionale e a struttura democratica.

La denominazione sociale, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Associazione di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata in via automatica con l'acronimo APS e diventerà "UNIVERSITA' APERTA VIGONTINA APS".

L'acronimo APS dovrà essere utilizzato nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'associazione ha sede legale in **Via Santa Margherita, 2** nel Comune di **Vigonza (PD)** e la durata della stessa è a tempo indeterminato.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune, di competenza del Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di aggiornare il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nonché di darne comunicazione ad altri uffici competenti. Diversamente è richiesta la deliberazione dell'Assemblea Straordinaria da approvarsi con maggioranze qualificate utili a modificare il presente statuto.

ART. 2 – Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto. L'assemblea può deliberare uno o più regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 – Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 – Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 – Finalità e Scopo

L'APS, attraverso l'attività di volontariato dei propri associati svolta in via prevalente, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'associazione si propone di perseguire i seguenti scopi:

- a. *sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini a perseguire il bene comune;*
- b. *elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale;*
- c. *favorire la partecipazione e l'inclusione sociale attraverso la conoscenza e la diffusione della cultura quali strumenti atti a conseguire il pieno sviluppo della persona.*

ART. 6 – Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi

Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali e nell'intento di agire a favore della collettività l'ente intende esercitare, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- i. *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di sostenibilità ambientale di interesse generale;*
- k. *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
- v. *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
- w. *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.*

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività sopraelencate si potranno concretizzare nello svolgimento delle seguenti iniziative, interventi, azioni:

- *partecipazione a eventi culturali di vario genere a carattere nazionale, regionale e locale; premi letterari, concerti, mostre d'arte, visite a musei, a percorsi paesaggistici alla scoperta di monumenti, di giardini storici, di luoghi dimenticati e di ogni altra opera d'arte del panorama artistico;*
- *promozione di attività culturali come conferenze, cicli di lezioni, concerti, convegni, iniziative di ricerca, rassegne e stagioni musicali;*
- *organizzazione di visite guidate e viaggi per promuovere e favorire la conoscenza storico-culturale-ambientale del nostro paese.*

Le attività di interesse generale sono svolte in favore degli associati, loro familiari o di terzi.

L'associazione può realizzare, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa di bilancio.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 7 – Ammissione

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale di cui all'art. 6. Requisito per essere parte attiva dell'associazione è non avere comportamenti discriminatori nei confronti di qualsiasi forma di convivenza civile ed essere coerenti con le finalità perseguiti e l'attività di interesse generale svolta dall'associazione.

Per gli aspiranti associati minori di età la domanda dev'essere presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso **non può essere inferiore al numero minimo di 7** richiesto dalla Legge (art.35, comma 1-bis D. Lgs.117/2017). Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, ne deve essere data tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne dovrà essere integrato il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguitate e le attività di interesse generale prescelte. A seguito deliberazione del Consiglio Direttivo i nuovi soci vanno annotati nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 8 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il **diritto** di:

- *partecipare e votare all'Assemblea degli associati;*
- *eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;*
- *gli associati minorenni esercitano l'elettorato attivo per il tramite di coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale;*
- *essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;*
- *prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;*
- *esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;*
- *denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice Civile del Terzo Settore.*

Hanno il **dovere** di:

- *rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento attuativo dello stesso;*
- *versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.*

ART. 9 – Volontario e attività di volontariato

Il Volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai Volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati rimborsi di spesa di tipo forfettario.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai Volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati rimborsi di spesa di tipo forfettario.

ART. 10 – Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che non provvede alla scadenza al versamento della quota associativa, se prevista, nemmeno successivamente alla messa in mora, viene dichiarato automaticamente decaduto. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o perda i requisiti richiesti in fase di ammissione può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata tramite PEC o raccomandata R/R all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 11 – Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- *Assemblea degli associati,*
- *Consiglio Direttivo,*
- *Presidente e Vice Presidente,*
- *Organo di Controllo da nominare al verificarsi delle condizioni di legge.*

E' vietata la corresponsione ad amministratori, sindaci e chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali relativi alla carica ricoperta ad eccezione di rimborso spese debitamente documentate e assunte per conto dell'associazione.

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

ART. 12 – Assemblea degli Associati

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta al Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare **almeno 8 giorni prima** di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La convocazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail o altra modalità telematica tracciabile spedita/divulgata al recapito risultante dal Libro degli Associati ed eventualmente anche con avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Verbalizzante che deve essere allegato all'apposito Libro delle Adunanze da conservarsi presso la sede dell'Associazione.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche, possono partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'associazione.

ART. 13 – Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva
 - *il bilancio di esercizio e il bilancio sociale quando previsto;*
 - *l'eventuale regolamento attuativo dello statuto e la sua modifica;*
 - *l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- delibera
 - *sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
 - *sull'esclusione degli associati;*
 - *sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;*
 - *lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;*
 - *su tutte le questioni attinenti la gestione dell'associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;*
 - *sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.*

ART. 14 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto e delibera l'eventuale trasformazione, fusione, e scissione dell'associazione con la presenza, in prima convocazione, di **almeno la metà più uno** degli associati presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione con la presenza **del 25 %** degli associati presenti in proprio o per delega e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

ART. 16 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo

- è composto da un numero di componenti da 5 a 9, inclusi il Presidente e il Vice Presidente, eletti dall'Assemblea tra i propri associati;
- dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 2 mandati consecutivi, ma possono essere eletti per 3 mandati consecutivi in numero non superiore al 50% dei componenti del Consiglio Direttivo;
- è costituito esclusivamente da associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano;
- è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un 1/3 dei componenti ne faccia richiesta;
- è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le **deliberazioni** sono assunte dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. In seno al Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.

In caso di **dimissioni** o di **decadenza** di uno o più membri del Consiglio Direttivo o nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, l'Assemblea provvede ad eleggere i nuovi componenti del Consiglio Direttivo che scadranno assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti del Consiglio Direttivo in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

In ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito **verbale** dal segretario che lo deve firmare unitamente al presidente; i verbali sono conservati nell'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Ai consiglieri viene applicato l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri **compiti**:

- nomina al proprio interno il Segretario e il Tesoriere, se non nominati direttamente dall'Assemblea;
- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predisponde il bilancio d'esercizio comprensivo di tutti gli allegati a norma di legge e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti per legge;
- delibera il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte, indicando i criteri di legge prescelti nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa;

- *predisponde tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio tra cui la quota annuale di adesione all'associazione, se prevista;*
- *stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;*
- *cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;*
- *è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione del RUNTS;*
- *delibera l'ammissione o il rigetto motivato delle domande degli aspiranti associati.*

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 – Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in base all'attività compiuta.

Il Presidente coordina i lavori del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto lo stesso. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente, Vice Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ognqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, in applicazione degli artt. 2397 e 2399 C.C..

L'Organo di Controllo:

- *vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;*
- *vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento;*
- *esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;*
- *attesta che il bilancio sociale, ove previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.*

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali, la cui tenuta è in capo al Consiglio Direttivo:

- Il libro degli associati;*
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;*

- c. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d. Il registro dei volontari.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo è tenuto a cura dell'organo di controllo, quando nominato al verificarsi delle condizioni di legge.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente alla tenuta dello stesso.

ART. 20 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- *quote associative;*
- *contributi pubblici e privati;*
- *donazioni e lasciti testamentari;*
- *rendite patrimoniali;*
- *attività di raccolta fondi;*
- *rimborsi da convenzioni;*
- *attività diverse;*
- *ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.*

ART. 21 – I beni

I beni dell'Associazione possono essere beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché ulteriori beni mobili sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e ad altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguitamento delle finalità previste.

ART. 23 – Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto del Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 26 – Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

I Volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 – Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 28 – Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione di Promozione Sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 29 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART.30 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 e, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile e delle relative disposizioni di attuazione.

ART. 31 – Norma transitoria

A decorrere dal temine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data dal medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

Vigonza, 29 aprile 2025

Verbalizzante

Paola Gatto



Presidente

Franca Melinato